



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 156  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE BANDO PER L'ACCESSO ALLE RIDUZIONI TARIP A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE TENUTE AL PAGAMENTO DELLA TARIP DELL'ANNO 2021 AL COMUNE DI MIRANO (VE).ART 32-BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA TARIP

---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **Settembre** alle ore 19:15, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
PAVANELLO MARIA ROSA	X	
SALVIATO GIUSEPPE	X	
GNATA ANNA	X	
ZARA CRISTIAN	X	
PETROLITO GABRIELE		X

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale **Silvano Longo**.

Assume la presidenza La Sindaca **Maria Rosa Pavanello**, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la GIUNTA a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Proponente: TRIBUTI

**VISTE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile con oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del DUP, del Bilancio di previsione 2021-2023 e dei documenti allegati”;
- la D.G.C. n. 29 del 26.02.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - PEG 2021-2023”;

**RICHIAMATO** il comma 668 della legge 27/12/2013, n. 147 che prevede *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

**ATTESO** che il Comune di Mirano ha istituito, con decorrenza 2020, in sostituzione della TARI la tariffa rifiuti puntuale con natura corrispettiva, a totale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica di cui al progetto proposto dal gestore Veritas spa, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 2019;

**VISTO** il *“Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP”* approvato con deliberazione di C.C. n. 92 del 30/12/2019, in adesione allo schema standard proposto dal Consiglio di Bacino, con il quale è stata disciplinata la predetta tariffa;

**CONSIDERATO** che:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed



## COMUNE DI MIRANO

### Città Metropolitana di Venezia

---

aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la «diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti» ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/06/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l'altro, è stato espresso parere favorevole vincolante sulla Tariffa Rifiuti Puntuale Tarip per l'anno 2021;

**VISTA** la successiva deliberazione dell'Assemblea di Bacino Venezia Ambiente n.8 del 30/06/2021 con la quale sono stati approvati, in conformità delle omologhe delibere comunali, i Piani Tariffari dell'esercizio 2021 dei diciassette Comuni del bacino che applicano la tariffa puntuale TARIP;

**RICHIAMATO** l'art. 6 ad oggetto «Agevolazioni TARI» del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 che prevede:

*“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie."*

**RICHIAMATI:**

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997 il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

**RICHIAMATO** l'Art. 32 bis "Agevolazioni emergenza COVID19" del succitato Regolamento di istituzione e disciplina della TARIP, come introdotto dalla deliberazione di C.C. n. 37 del 28/6/2021, il quale testualmente recita:

*"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche, viene riconosciuta per l'anno 2021 apposita riduzione delle tariffe a valere sulle risorse specificatamente destinate a detta finalità.*

*2. La riduzione di cui al comma 1 è destinata alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura percentuale calcolata secondo la modalità definita da apposito bando di accesso alla riduzione della tariffa, approvato dalla Giunta Comunale, che dovrà considerare l'importo tariffa dovuta dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere secondo termini e modalità definite dal citato bando. La percentuale massima della riduzione spettante sarà definita dalla Giunta Comunale in relazione all'ammontare delle risorse disponibili."*

**VISTO** il D.M. 24/6/2021 concernente il riparto del fondo di cui al citato art. 6, comma 1, del DL n. 73/2021 e che assegna al Comune di Mirano la somma di € **251.934,27 (IVA compresa)** al fine della concessione della riduzione di cui trattasi;

**VISTA** la nota di chiarimento del 16/06/2021 dell'Ifel, relativa alle agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 D.L.73/2021), con la quale, tra l'altro, si precisa che si ritiene "ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive";



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

**VISTO** l'art. 1 del D.L. 22/3/2021 n. 41 che disciplina i requisiti per l'assegnazione da parte dello Stato di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

**ATTESO** che il succitato art. 1, comma 4, prevede, in particolare, quale condizione per ottenere il suddetto contributo che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1<sup>o</sup> gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito suddetto;

**RITENUTO** necessario e opportuno, alla luce della nota di chiarimento suddetta e al fine di poter riconoscere la riduzione tariffaria di cui al suddetto art. 32-bis, estendere il concetto di "*restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività*" anche ai soggetti in possesso dei requisiti definiti dal dall'art. 1 del DL. N. 41/2021;

**RITENUTO** pertanto di individuare i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARIP a favore delle utenze non domestiche in relazione alla manifestazione pandemica del primo semestre 2021, dando atto che le stesse saranno rideterminate in proporzione ai fondi assegnati al Comune di Mirano:

- Possono accedere alla riduzione le seguenti attività economiche:
  - a) attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico). L'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che rientrano nelle restrizioni imposte dal COVID 19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali relativi al primo semestre 2021 e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). Qualora l'attività economica possieda più codici ATECO, si applica il codice primario da CCIAA.
  - b) attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) non rientranti nella riduzione del punto precedente che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4.  
Possono essere beneficiari della riduzione solo ed esclusivamente gli operatori economici anche individuali che esercitano una attività di impresa in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA, in possesso dei seguenti requisiti come definiti dal dl 41/2021 art 1 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

riconosciuto dallo Stato:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
  - al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  - ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
  - non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare ed altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
- Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARIP, **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore [www.gruppovertas.it](http://www.gruppovertas.it)**, a pena di decadenza.
  - La riduzione si applica all'utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario da CCIAA
  - La riduzione spettante ad ogni richiedente ammesso all'erogazione verrà calcolata sulla base delle istanze presentate e ammesse alla riduzione, e non può superare il **50%** della somma dovuta per l'anno 2021 sia ai fini della quota fissa sia ai fini della quota variabile.
  - Qualora le istanze di riduzione ammesse determinassero un ammontare di contributo complessivo superiore alle somme stanziare (**pari a euro 251.934,17 Iva compresa**), l'importo pro-capite di riduzione sarà riproporzionato direttamente dall'Ufficio Tributi al fine di soddisfare tutte le domande ammesse, fino all'esaurimento della somma stanziata e nel limite percentuale di cui al comma precedente.

**VISTO** lo schema dell'apposito bando contenente le modalità e i termini per usufruire delle agevolazioni in argomento;

**CONSIDERATO** che a livello Europeo per far fronte all'emergenza economico-finanziaria, sono stati attribuiti ampi poteri ai singoli Stati membri dell'Unione europea di prevedere aiuti di stato a favore degli operatori economici colpiti dalla pandemia, in particolare, la comunicazione della Commissione Europea del 19/03/2020 n. C2020/1863 ad oggetto: "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 03/04/2020 (2020/c 112 i/01) e del 13/05/2020



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

C(2020)164;

**CONSIDERATO** che a livello di legislazione italiana, per far fronte all'emergenza economico-finanziaria, sono stati riconosciuti agli Enti territoriali ampi poteri di intervento – sotto forma di aiuti di stato – a carico di propri bilanci – a favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno subito danni a causa del Covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive, in particolare, gli artt. da 53 a 64 del citato D.L. 19.05.2020 n. 34, in attuazione delle citate Comunicazioni della Commissione Europea, che dispongono misure di aiuto economico-finanziario a favore degli operatori economici colpiti e comunque posti in difficoltà dall'emergenza Covid-19:

- a. alla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato”, della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 “2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali...” i tetti massimi che gli operatori economici devono rispettare per accedere alle riduzioni richieste sono:
- euro 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  - euro 225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  - euro 1.800.000 per tutte le altre imprese;
- b. alla sezione 3.12 “Aiuti sottoforma di sostegno a costi fissi non coperti” i tetti massimi sono più alti, dal 13/10/2020 e la richiesta del contributo del Sostegni Bis attività stagionali euro 10 milioni.

**RILEVATO** che:

- tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; tali limiti economici si intendono in termini assoluti ovvero nel senso che ciascun operatore non si può superare la soglia di legge sommando gli aiuti concessi da tutti gli Enti pubblici;
- tali aiuti non possono essere concessi ad operatori economici che hanno già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell'art. 54 del DL n. 34/2020;
- ai sensi dell'art. 61 del DL n. 34/2020: “non possono essere concessi alle imprese che erano in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019”;
- al fine di permettere la verifica ed il controllo del rispetto delle predette condizioni nonché di adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità, lo Stato Italiano ha istituito il registro nazionale sugli aiuti di stato (RNA) ed i registri SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA – Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura;
- gli artt. 61, 62 e 63 del DL n. 34/2020 regolano le procedure e le formalità alle quali adempiere per dare attuazione legale agli aiuti concessi da parte anche degli Enti territoriali, con particolare riguardo agli obblighi di registrazione nei sopraccitati registri e responsabilità



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

di monitoraggio e di relazione in merito agli aiuti concessi;

**RILEVATO** che lo Stato italiano ha assunto l'obbligo di preventiva notificazione alla Commissione Europea del quadro di aiuti introdotto con il DL n. 34/2020; in data 20/05/2020 il Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adempiuto all'obbligo e in data 21/05/2020, con decisione "State Aid SA.57021", la Commissione Europea ne ha riconosciuto la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel DL n. 34/2020;

**RILEVATO** che tale Regime Quadro è stato registrato in data 08/06/2020 dal citato Dipartimento nell'RNA con "codice di aiuti RNA – **CAR master n. 13008**" quale "regime di aiuti" ai sensi dell'art. 8 del D.M. 31/05/2017 n. 115 e che quindi lo Stato Italiano ha già provveduto agli obblighi di notificazione e trasparenza del "regime di aiuti" contenuto nel DL n. 34/2020, offrendo una copertura normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi;

**CONSIDERATO** inoltre che in merito agli obblighi da assolvere da parte dei Comuni che concedono aiuti specifici vi sono i seguenti:

- adempimenti previsti all'art. 61, comma 5, del D.L. n. 34/2020, nell'ambito del "quadro temporaneo", inerenti al RNA previsti in dettaglio dal citato D.M. n. 115/2017, oltreché gli obblighi di monitoraggio e relazione di cui all'art. 4 della citata Comunicazione della Commissione Europea del 19/03/2020 C(2020)1963;

**PRESO ATTO** che in relazione all'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, l'articolo 18 comma 1 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 dispone: "in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, 3 e 7 secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi";

**RICORDATO** che l'art. 10-bis del DL 28/10/2020 n. 137 ha previsto la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19;

**VISTO** il regolamento di contabilità vigente;

**VISTO** l'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;

**CON** l'assistenza giuridico-amministrativa del segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/8/200, n. 267;



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

**PROPONE**

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 32-bis del vigente regolamento di disciplina della TARIP una riduzione massima del 50% della somma dovuta per TARIP per l'anno 2021, sia per la parte fissa sia per la quota variabile a favore delle utenze non domestiche in possesso dei seguenti requisiti e alle seguenti condizioni:
  - a) attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico). L'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che rientrano nelle restrizioni imposte dal COVID 19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali relativi al primo semestre 2021 e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). Qualora l'attività economica possieda più codici ATECO, si applica il codice primario da CCIAA.
  - b) attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) non rientranti nella riduzione del punto precedente che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4.

Possono essere beneficiari della riduzione solo ed esclusivamente gli operatori economici anche individuali che esercitano una attività di impresa in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA, in possesso dei seguenti requisiti come definiti dal dl 41/2021 art 1 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato:

    - l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
    - al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
    - ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
    - non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

ed altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARIP, **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore [www.gruppo-veritas.it](http://www.gruppo-veritas.it)**, a pena di decadenza.

La riduzione si applica all'utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario da CCIAA

La riduzione spettante ad ogni richiedente ammesso all'erogazione verrà calcolata sulla base delle istanze presentate e ammesse alla riduzione, e non può superare il **50%** della somma dovuta per l'anno 2021 sia ai fini della quota fissa sia ai fini della quota variabile.

3. **DI DARE ATTO** che qualora le istanze di riduzione ammesse determinassero un ammontare di contributo complessivo superiore alle somme stanziati (**pari a euro 251.934,17 Iva compresa**), l'importo pro-capite di riduzione sarà riproporzionato direttamente dall'Ufficio Tributi al fine di soddisfare tutte le domande ammesse, fino all'esaurimento della somma stanziata e nel limite percentuale di cui al comma precedente.
4. **DI APPROVARE** il bando per l'accesso alle riduzioni TARIP a favore delle attività economiche tenute al pagamento della TARIP nell'anno 2021, come da allegato A) alla presente, quale parte integrante e sostanziale;
5. **DI RISERVARSI** la facoltà, qualora le domande pervenute alla scadenza del bando fossero in numero esiguo rispetto ai potenziali beneficiari, di riaprire i termini di presentazione dell'istanza.
6. **DI DARE ATTO** che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche è finanziato con il contributo disposto dall'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n° 73 (convertito in L.106/2021) previsto in entrata al T. 2 Tip. 101 Cat. 01 Cap. 2412 e che con successiva determinazione sarà assunto il corrispondente impegno di spesa alla M. 14 Pr. 2 Tit. 1 Mac 104 Cap. 11704;
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento a gestore del servizio VERITAS s.p.a.
8. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 d.lgs. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

\*\*\*\*\*

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

**DELIBERA**

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;

INOLTRE, con voti favorevoli, unanimi e palesi,

**DELIBERA**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE

**Maria Rosa Pavanello**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

**Silvano Longo**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Bando per l'accesso alle riduzioni TARIP a favore delle attività economiche tenute al pagamento della TARIP dell'anno 2021 al Comune di Mirano (Ve).**

**ART 32-bis DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA TARIP**

**DELIBERA DI GC n. .... Del .....**

**1 – Finalità del Bando**

1. L'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, del vigente regolamento comunale di applicazione della TARIP e della delibera di Giunta Comunale n. .... del ....., con il presente bando definisce le regole amministrative e tecniche per la presentazione delle istanze di accesso alle riduzioni da riconoscere sulla TARIP dovuta per l'anno 2021, l'istruttoria delle medesime e la conclusione del procedimento amministrativo di accoglimento o rigetto.
2. Ai sensi dell'articolo 32-bis del regolamento comunale della TARIP e della delibera di Giunta Comunale n. .... del ..... è prevista una riduzione alternativa tra le seguenti elencate:
  - a) a favore delle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico)
  - b) a favore delle attività economiche che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4.

**2 – Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1**

1. La riduzione del presente articolo è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) e che sono soggetti passivi ai fini TARIP.
2. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita istanza telematica da rendere al gestore della TARIP: **VERITAS SPA, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore [www.gruppovertas.it](http://www.gruppovertas.it)**, a pena di decadenza. Scaduto il termine non potranno essere ammesse nuove richieste.
3. L'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che rientrano nelle restrizioni imposte dal COVID 19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali relativi al primo semestre 2021 e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). Qualora l'attività economica possieda più codici ATECO, si applica il codice primario da CCIAA.

**3 – Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 (calo fatturato)**

1. La riduzione del presente articolo è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..), soggetti passivi ai fini TARIP per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del DL 41/2021.
2. Possono essere beneficiari della riduzione solo ed esclusivamente gli operatori economici di cui al precedente punto 1, in possesso dei seguenti requisiti come definiti dal dl 41/2021 art 1 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato:
  - l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
  - al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di

- effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  - ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
  - non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare ed altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
3. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARIP, **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore [www.gruppovertas.it](http://www.gruppovertas.it)**, a pena di decadenza. La riduzione si applica all'utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario da CCIAA.

#### **4 – Criteri di determinazione dell'entità della riduzione e condizioni di attribuzione della riduzione**

1. La riduzione spetta ad ogni soggetto richiedente che sia ammesso alla fase di assegnazione dell'agevolazione.
2. La riduzione spettante ad ogni richiedente ammesso all'erogazione verrà calcolata sulla base delle istanze presentate e ammesse alla riduzione, e non può superare il **50%** della somma dovuta per l'anno 2021 sia ai fini della quota fissa sia ai fini della quota variabile.
3. Qualora le istanze di riduzione ammesse determinassero un ammontare di contributo complessivo superiore alle somme stanziare (**pari a euro 251.934,17 Iva compresa**), l'importo pro-capite di riduzione sarà riproporzionato direttamente dall'Ufficio Tributi al fine di soddisfare tutte le domande ammesse, fino all'esaurimento della somma stanziata e nel limite percentuale di cui al comma precedente.
4. L'attribuzione della riduzione è soggetta alla verifica, da parte del Comune, negli appositi registri (RNA, SIAN e SIPA) disciplinanti gli aiuti di Stato, dei seguenti limiti relativi agli aiuti ricevuti:
  - euro 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  - euro 225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  - euro 1.800.000 per tutte le altre imprese.

#### **5 - Modalità di presentazione delle istanze e riscontro telematico**

1. I soggetti che intendono accedere alla riduzione di cui al presente Bando devono presentare apposita istanza/dichiarazione telematica **da rendere al gestore della TARIP, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore [www.gruppovertas.it](http://www.gruppovertas.it)**, contenente le seguenti informazioni minime:
  - dati identificativi dell'attività economica e del suo legale rappresentante comprensivi di codice fiscale e partita iva
  - indirizzo PEC dell'attività economica eletto ai fini della procedura
  - recapito telefonico ai fini della procedura
  - il codice ATECO primario dell'impresa
  - luogo di ubicazione dell'utenza ai fini TARIP
  - Tipologia della riduzione per la quale si presenta l'istanza
  - Dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Bando
  - Dichiarazione di esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" e/o 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti" della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (comma 13 art. 1 DL41/2021)
2. Con la presentazione della domanda al gestore **VERITAS SPA**, dovranno essere allegati i documenti richiesti dal sistema utilizzando esclusivamente l'estensione file **PDF**, comprendente:

- il modulo sottoscritto;
- per le domande presentate per "calo del fatturato" andrà allegata la dichiarazione resa dal consulente fiscale abilitato in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, del D.L. n. 41/2021, commi da 1 a 4 ovvero la ricevuta di ammissione al beneficio del contributo CFP 2021 presente nel cassetto fiscale dell'impresa;
- copia del documento di identità valido del dichiarante

Il perfezionamento della procedura di invio della domanda/dichiarazione telematica si ha con il ricevimento di una mail di conferma da parte del sistema gestionale di VERITAS

3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/28.12.2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
4. Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere presentato dal legale rappresentante o dal titolare in proprio dell'attività economica richiedente la riduzione.
5. Con riferimento alle disposizioni del presente Bando sarà possibile inviare richiesta di chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica: [tributi@comune.mirano.ve.it](mailto:tributi@comune.mirano.ve.it), mentre per quanto attiene alle modalità di presentazione della domanda sarà possibile rivolgersi a VERITAS SPA al numero verde 800.466.466 da rete fissa o al numero 041/96.555.30 da rete mobile - e-mail: [clienti@gruppovertas.it](mailto:clienti@gruppovertas.it) - Indirizzo per la presentazione e della domanda on line attraverso lo sportello on line (SOL) di Veritas <http://serviziweb.gruppovertas.it>
6. La partecipazione al Bando comporta l'accettazione delle procedure e di tutte le previsioni in esso citate.

## **6 - Modalità di erogazione della riduzione**

1. La riduzione del presente bando è applicata nella rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto ai fini TARIP nel 2021. La data di erogazione della riduzione coincide con la scadenza di pagamento dell'avviso di riscossione del saldo. In caso in cui la riduzione concessa ecceda quanto già versato, l'importo residuo sarà compensato con le fatture del 2022.
2. Qualora le domande pervenute alla scadenza del bando fossero in numero esiguo rispetto ai potenziali beneficiari, la Giunta Comunale di riserva di riaprire i termini di presentazione dell'istanza.

## **7 - Attività istruttoria e di controllo**

1. L'Ufficio Tributi del Comune, sulla base della documentazione trasmessa dal gestore Veritas Spa che esegue l'istruttoria iniziale da proporre al comune, quantifica la riduzione, previo eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà e adotta il provvedimento finale di accoglimento o rigetto, anche in modalità cumulativa.
2. L'Ufficio provvederà:
  - a. alla verifica istruttoria e alla visura preventiva, monitoraggio, relazione e registrazione degli atti generali e dei singoli aiuti individuali nel RNA e nei Registri SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano della Pesca e Acquacoltura), e di ogni altra attività ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli dal 53 al 63 del DL. 19/05/2020 n. 34, convertito con Legge 17/07/2020 n. 77 a altre disposizioni di legge richiamate;
  - b. alla pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del comune, nella Sottosezione "Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici" il presente atto e nella Sezione "Criteri" e nella Sezione "Atti di Concessione", l'elenco delle concessioni di importo superiore a euro 1.000,00 erogati nell'anno solare.
3. L'articolo 10-bis del DL 28/10/2020 n. 137 prevede la detassazione di contributi, indennità e ogni altra misura a favore di imprese a lavoratori autonomi erogati in seguito all'emergenza Covid-19.

4. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:
  - a) presentate oltre la data stabilita;
  - b) presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore Veritas e non processate nell'apposito portale web messo a disposizione;
  - c) non completamente compilate secondo le modalità previste.
  
5. Il Comune mediante il gestore, in ogni caso, anche successivamente all'erogazione della riduzione, potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione della riduzione, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione della riduzione a quella di restituzione dello stesso. Oltre al recupero dei contributi erogati, in caso di dichiarazione mendace rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/28.12.2000.
  
6. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell'istanza ma prima del riconoscimento della riduzione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per le conseguenti verifiche istruttorie

## **8 - Tutela della Privacy**

1. I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2019 esclusivamente per le finalità e la gestione del procedimento amministrativo relativo al presente bando.
2. Il Titolare del trattamento è il Sindaco del comune di Mirano, che ha incaricato, quale Responsabile interno, il Responsabile del Settore Economico Finanziario, Ufficio Tributi, il dr Maurizio Mozzato, sia il Responsabile esterno Veritas Spa.
3. L'informativa completa può essere consultata nel sito internet [www.gruppo-veritas.it](http://www.gruppo-veritas.it) e/o reperibile presso tutti gli sportelli di Veritas Spa.